

N. R.G. 68380 /2022



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 68380 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e rimessa in decisione all'udienza del 10.12.24, vertente

tra

GIUSEPPE APADULA [REDACTED] elettivamente domiciliato [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avv.
ZAGARIA MIRELLA, che lo rappresenta e difende come in atti

ATTORE

contro

Com.E – Comunicazione & Editoria s.r.l., quale proprietaria ed editrice della
agenzia di stampa **Dire (08252061000)**, **NICOLA PERRONE**
(PRRNCL59L02H769J) nella sua qualità di **Direttore p.t. della agenzia di stampa**
Dire, Silvia Mari [REDACTED], elettivamente domiciliati in Roma,
Via Sabotino n.12 pA presso lo studio dell'avv. FRATEIACCI BARBARA,
dell'Avv.to Graziano Pungi e dell'avv. Francesco Antonio Romito, che li
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come in atti

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

IN FATTO E IN DIRITTO

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di



procedere alla stesura della motivazione.

Apadula Giuseppe deduceva di vivere da diversi anni una tormentata vicenda giudiziaria in cui era coinvolta Laura Massaro, ex compagna e madre del proprio figlio minore, posto che, nonostante molteplici provvedimenti del Tribunale Ordinario , del Tribunale per i Minorenni di Roma, della Corte D'Appello di Roma abbiano stabilito, in ossequio al principio della bigenitorialita', il ruolo attivo di frequentazione e accudimento dell'attore nei confronti del proprio figlio, la Massaro aveva ostacolato e pregiudicato gravemente il rapporto padre figlio, disattendendo tali provvedimenti. In particolare, in data, 04.06.2021 il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva dichiarato la Massaro decaduta dalla responsabilità genitoriale, disponendo l'allontanamento del minore dal contesto familiare e il collocamento presso una casa famiglia, con trasmissione degli atti alla Procura per le valutazioni di competenza. A seguito di tale provvedimento la Massaro tratteneva il bambino a casa, non consentendogli nemmeno la frequenza scolastica, rendendosi poi irreperibile. La Corte d'Appello – sez. per i Minorenni – in data 2.11.21 rigettava la richiesta di sospensione del provvedimento evidenziando il pregiudizio per il minore dovuto alla protrazione della condotta.

L'attore rilevava di aver visto il figlio solo per 4 ore e 43 minuti negli ultimi 6 anni. A fine marzo 2022, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di Cassazione n.9692/22 il bambino ricominciava a frequentare la scuola dopo 256 giorni di assenza, cessando il periodo di chiusura nell'abitazione.

La Massaro, attraverso pubblicazioni sulla sua pagina facebook , dal 2018, dichiarava di essere vittima di “violenza psicologica”, “violenza domestica”, “stalking” affermando anche che il bambino era stato vittima di molestie da parte del padre. Tali accuse non hanno mai avuto un riscontro giudiziario. La medesima, inoltre, si presentava come vittima di un sistema giudiziario e istituzionale, composto da almeno 15/20 magistrati inquirenti e giudicanti, 8/9 assistenti sociali, educatori domiciliari, avvocati, Consulenti Tecniche di Ufficio e di Parte, tutore, curatori speciali, che sarebbero guidati da associazioni di padri separati volti a far prevalere la “patria potestà”.

Un rilevante supporto giornalistico alla posizione della Massaro era offerto, a partire dalla data del 09.02. 2019, dall'AGENZIA DIRE (www.dire.it) che pubblicava oltre 68 articoli/interviste ad oggi , di cui la maggior parte a firma della giornalista Silvia Mari.



Salvo in una occasione in cui veniva pubblicata una rettifica richiesta dall'Apadula, l'agenzia pubblicava solo una versione della vicenda, con diversi articoli contro l'attore, travalicando i limiti veridicità e continenza .

In svariati articoli si fa riferimento ad una denuncia per violenza e stalking nei confronti dell'attore, indicando la Massaro come vittima di stalking e di violenze nel periodo precedente la separazione. Si legge in un articolo :“Cosi' Antonella Veltri, presidente di D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, commenta la sentenza della Corte d'appello del Tribunale per i minorenni di Roma che da' ragione a Laura Massaro, stabilendo in via definitiva che suo figlio non sara' costretto a trasferirsi dal padre, del quale ha sempre detto di avere paura per le violenze a cui ha assistito prima della separazione, ne' potrà essere collocato in istituto, come aveva invece disposto una precedente sentenza del medesimo tribunale.”

Invero il minore non ha mai raccontato, nei diversi procedimenti o dinanzi ai CTU o agli assistenti sociali che erano intervenuti, di aver assistito ad alcuna violenza, anche perché la separazione era avvenuta quando lui aveva appena due anni e mezzo.

Inoltre, subito dopo aver pubblicato una missiva inviata dal sig. Apadula nella quale raccontava il suo vissuto e la sua prospettiva dei fatti, l'Agenzia Dire pubblicava tre articoli in data 30.06.2020, 02.07.2020 e 07.07.2020. Nel primo riportava le parole di Imma Cusmai del comitato “Femminicidio in Vita” la quale affermava: “Tutto ciò che scriverò di seguito riguarda due genitori che per loro volontà hanno reso pubbliche parole, agiti, nomi e cognomi, ma, dei due mi voglio soffermare su Giuseppe Apadula, ex compagno di Laura Massaro e padre pro PAS [...] La sua ex compagna, Laura Massaro, dopo anni di silenzio ha parlato. E non ha inventato 'storie' come a Lei, Apadula, piace divulgare, perché la violenza non sempre viene catalogata e punita. Parliamoci chiaro, Apadula, siamo entrambi genitori adulti, sono certa che sa bene che 'la violenza domestica' non sempre viene 'punita'. Pensi, a volte la 'archiviano'. Non è un mio personale pensiero, è una beffa reale. Vede, Apadula, negli 'affari di famiglia' (o “famigghia” a seconda di chi mi legge) è sopraggiunta una nuova linea di 'tutela dei minori':” “Padri assenti, prepotenti, violenti, stalker o solo strafottenti hanno comunque il diritto di svolgere il loro ruolo di padre godendo del principio inviolabile che in realtà appartiene in primis ai figli, non ai genitori scaltri [...]”. Nel secondo articolo Silvia Mari, in data 02.07.2020 <https://www.dire.it/02-07-2020/480645-caso-massarò-giannone-nessuna-ingerenzanel-presentarmi-nella-corte-dappello>, intervistava la deputata Giannone la quale dichiarava di voler aiutare la Massaro



attraverso gli strumenti propri del suo incarico. Nel terzo articolo, in risposta alle parole del sig. Apadula, la giornalista Mari intervistava nuovamente la sig.ra Massaro: <https://www.dire.it/07-07-2020/482408-massar0-risponde-alla-replica-di-apidula-inconfutabili-prove-lo-smentiscono> scrivendo “Massaro risponde alla replica di Apadula” inconfutabili prove lo smentiscono”, nel quale la convenuta dichiarava, fra l’altro, che la smentita delle affermazioni di Apadula risultava dagli atti sia in ambito civile che penale.

La Mari continuava la campagna diffamatoria con diversi ulteriori articoli, in data 10.07.2020 con una intervista alla sig.ra Massaro: <https://www.dire.it/10-07-2020/483982-minori-laura-massar0-riformare-legge-su-bigenitorialita-aiuta-padriviolenti/> TITOLO: Minori, Laura Massaro: “Riformare legge su bigenitorialità, aiuta padri violenti”, dando voce alle dichiarazioni di Laura Massaro relative alla rivittimizzazione delle donne e dei bambini vittime di violenza domestica; In data 08.09.2020: <https://www.dire.it/08-09-2020/499798-laura-massar0-denunciare-la-violenza-vuol-dire-perdere-i-figli/> dal titolo: “LAURA MASSARO DENUNCIARE LA VIOLENZA VUOL DIRE PERDERE I FIGLI”, nonchè in data 17.02.2021: <https://www.dire.it/17-02-2021/604859-caso-massar0-il-paradosso-del-minorile-che-puo-prevalere-sulla-corte-dappello>.

In tali articoli sottolineava l’ingiustizia subita dalle donne che avevano denunciato l’ex compagno per violenze e maltrattamenti e si trovavano sottoposte ad accertamenti e indagini. Invero la giornalista definiva la convenuta “madre coraggiosa”, pur a fronte delle gravissime condotte tenute nei confronti del figlio.

L’Agenzia continuava in pubblicazioni faziose, ad esempio con quella del 05.06.2021 <https://www.dire.it/05-06-2021/641092-caso-laura-massar0-d-i-re-scrive-amattarella/> Caso Laura Massaro, in cui mette in rilievo l’appello al Presidente Mattarella per la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale della Massaro, senza riportare o dar conto della sentenza e ancora, con la giornalista Mari il 19.07.2021: <https://www.dire.it/19-07-2021/655172-caso-massar0-avv-boiano-su-bimbotrattamento-degradante-e-tortura>, in cui vengono riportate le parole di uno degli avvocati della sig.ra Massaro: “Laura Massaro ha subito violazioni gravissime di diritti e delle libertà fondamentali”. Si fa poi riferimento ad un percorso giudiziario caratterizzato da intimidazioni e minacce e a tre gradi di giudizio per reati di violenza sessuale, abusi e maltrattamenti, non corrispondente a verità. Si fa menzione, inoltre, di molestie raccontate dal minore durante gli incontri liberi con il padre, del tutto false.



Di nuovo, viene in rilievo l'articolo del 27.07.2021: <https://www.dire.it/27-07-2021/657492-il-figlio-di-laura-massaro-scrive-a-cartabiano-a-prelievo-forzoso/>, in cui si riporta la richiesta al ministero di inviare gli ispettori per verificare le prassi che vengono fatte dal Tribunale dei minorenni e che sono non conformi alla legge, in quanto contrastanti con la Convenzione di Istanbul

Nell'articolo del 22.03.22: <https://www.dire.it/22-03-2022/717297-affidiscontro-in-commission-dinchiesta-per-il-caso- apadula-massaro> viene presentato il seguente titolo: “ “Scontro durante l'udienza della commissione d'inchiesta, per le deputate Giannone e Ascari il dibattito è uscito fuori tema e si è trasformato in un "processo" a Laura Massari”, con connotazione faziosa.

Durante tutto questo periodo l'Apadula rimaneva sempre in silenzio, non possedendo una pagina facebook e non trovando alcun supporto in un membro del parlamento. Solo la Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Case Famiglia, dopo aver assistito ad una lunga audizione della Massaro, nella quale la medesima diffamava l'attore affermando di essere vittima di violenza domestica, di stalking, di stalking giudiziario e riferendo di asserite molestie subite dal figlio, ascoltava il sig. Apadula in una audizione del 16.03.2022.

L'Agenzia Dire non riportava mai le dichiarazioni del padre e la sua audizione, mentre nell'articolo del 22.03.2022 <https://www.dire.it/22-03-2022/717297-affidiscontro-in-commission-dinchiesta-per-il-caso-apadula-massaro/> venivano riportate solo le dichiarazioni delle deputate che sostenevano la Massari.

Successivamente alla pronuncia della Suprema Corte nel giudizio in corso fra i genitori, l'Agenzia pubblicava una serie di articoli in cui inneggiava alla vittoria della Massaro e alle battaglie delle donne vittima di violenza istituzionale, tralasciando di riportare il contenuto dell'ordinanza in cui si dava atto della compromissione del legame fra il minore e il padre, escludendo qualsiasi condotta violenta o abusante del medesimo.

In punto di diritto, l'attore evidenziava il carattere ampiamente diffamatorio delle pubblicazioni dell'Agenzia che lo aveva sottoposto ad una gogna mediatica senza alcun riscontro nei fatti e negli atti processuali, omettendo lealtà e completezza informativa e travalicando, quindi, i limiti della cronaca e della critica giornalistica.

L'Apadula viene definito una persona “violenta, abusante, stalkerizzante e indegna, con evidente superamento anche della continenza formale. E' evidente inoltre



il pericolo di pregiudizio anche per il minore che non solo può essere facilmente identificato ma potrebbe anche leggere gli articoli in oggetto.

Sussiste inoltre la responsabilità del direttore responsabile del quotidiano sia quanto al reato di diffamazione in relazione agli articoli e alla titolazione posti in prima e terza che per la fattispecie di cui all'art. 57 c.p. per omesso controllo sugli articoli. In via subordinata era configurabile una responsabilità a titolo di colpa di cui all'art. 57 c.p. per over omesso il controllo sul complesso dell'informazione ivi contenuta (titolazione, sottotitoli, contenuto suggestivo ed offensivo dell'articolo).

Quanto al danno sofferto, valgono criteri presuntivi tenuto conto della grave lesione della reputazione subita dall'attore e della necessità per il medesimo di sostenere una dispendiosa attività per rimediare al discredito derivatogli dall'atto lesivo, con conseguente pregiudizio anche patrimoniale. La quantificazione del danno, pertanto, potrà essere fatta in via equitativa.

Formulava le seguenti conclusioni : *“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accertare e dichiarare che gli articoli dell' “Agenzia Dire” come riportati in citazione, hanno contenuto diffamatorio e offensivo nei confronti dell'attore, ledendone ingiustamente onore, reputazione, prestigio e identità personale e professionale, e per l'effetto condannare in solido, ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità, i convenuti al risarcimento di tutti i danni morali, subiti e subendi dagli attori a seguito della pubblicazione sopra indicata, della somma che il Tribunale vorrà determinare in corso di giudizio, anche in via equitativa, comunque non inferiore a € 260.000,00; al risarcimento di tutti i danni patrimoniali nella misura che sarà parimenti determinata in corso di giudizio, anche in via equitativa oltre, in entrambe i casi, gli interessi dalla data della pubblicazione del primo articolo in questione; -al pagamento delle spese di pubblicazione dell'estratto della sentenza in corpo grafico superiore al normale su “Agenzia Dire”.*

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando quanto ex adverso dedotto. Evidenziavano, invero, che L'agenzia di stampa Dire e, nello specifico, la redazione DireDonne, si era da tempo interessata al tema della PAS (acronimo di Parental Alienation Syndrome) , ai suoi risvolti giudiziari e alle ricadute sui minori nei giudizi in cui erano presenti denunce fra genitori o sospetti di violenze domestiche. Ne discende che il focus dell'indagine portata avanti non è il conflitto fra i genitori, né il tema della violenza domestica ma la valenza ascientifica e la natura della PAS.



La Dire, in particolare, procede attraverso lo studio delle relazioni dei Servizi Sociali, delle CTU, delle sentenze e dei provvedimenti che, aderendo alle conclusioni degli Ausiliari (Servizi Sociali e CTU) dispongono l'allontanamento del minore da uno dei genitori, il collocamento in casa famiglia, in violazione alla Convenzione di Istanbul e ai Trattati a favore dell'Infanzia.

In questo quadro l'Agenzia ha trattato il caso della Massaro quale ipotesi di vittimizzazione secondaria, stimolando diverse interrogazioni parlamentari nonché l'attività della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio.

Evidenziavano che Laura Massaro e la stessa giornalista Silvia Mari sono state audite dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio, la Massaro è stata citata quale icona della battaglia contro il femminicidio dalla Presidente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Femminicidio senatrice Valente, è stata nominata tra le donne dell'anno, premio Corriere della Sera del 2021 ed è stata insignita dal Parlamento europeo (sia a Roma che a Bruxelles) del premio 'cittadino europeo' 2022 insieme ad un'associazione per un particolare progetto dedicato alla shoah. La Massaro ha inoltre fondato il comitato madri contro la violenza istituzionale e la vittimizzazione secondaria.

I convenuti deducevano che gli articoli indicati dall'attore, del 17 giugno 2019 "Donne, Laura Massaro: "Ogni mattina possono portarmi via mio figlio"; del 17 luglio 2019 "Laura Massaro a Montecitorio: "Ascoltare mamme vittime di violenza". Presidio alla Camera: "Finita io sotto processo e mi è stato tolto figlio", dell'11 ottobre 2019 "un decreto toglie il figlio a Laura Massaro: va affidato al padre" Pubblicazione del 15.10.2019 "Laura Massaro: "Mio figlio è spaventato, spero ci siano speranze", contenevano le dichiarazioni della Massaro debitamente virgolettate, quindi di parte, rese nel corso di vari sit in dalla stessa effettuati, ovvero in un appello al Ministro Bonafede o ancora all'esito di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. Nella pubblicazione del 6 novembre 2019 "Legale Laura Massaro: "Ctu Cialdella parla ma non conosce le carte", la giornalista Annalisa Ramundo, procede ad una intervista all'Avv. Lorenzo Stipa, legale della Massaro, avente ad oggetto il contenuto della CTU del dott.Cialdella, esperto del Tribunale, ma non contiene alcun riferimento all'Apadula.

Alcuni dei successivi articoli, peraltro, non erano riferibili alla giornalista Mari ma alla stessa Direzione dell'Agenzia Dire. In essi comunque viene in rilievo il tema della bigenitorialità, attraverso l'esame della pronuncia della Corte di Cassazione sul



caso de quo, ovvero sono riportate dichiarazioni della Massaro rese in diverse occasioni.

L'Agenzia, peraltro, pubblicava anche la nota di replica inviata dal sig. Apadula, cui seguivano le dichiarazioni in replica di Imma Cusmai, Presidente del Comitato Femminicidio in Vita e della deputata Giannone Veronica, nonché della stessa Massaro, sempre in forma virgolettata.

Evidenziava che non era stata effettuata alcuna pubblicazione delle dichiarazioni rese dalla Massaro in sede di audizione parlamentare, perché le stesse erano state pubblicate dal sito istituzionale della Camera dei Deputati, per cui non era imputabile ai convenuti alcuna disparità di trattamento rispetto all'attore.

Nessuno degli articoli indicati dall'attore contiene dichiarazioni o affermazioni diffamanti.

Inoltre l'Agenzia deduceva di aver sempre pubblicato fedelmente e virgolettati comunicati stampa, lettere e note e di aver effettuato interviste, anche video, riportando fedelmente e in forma virgolettata le dichiarazioni degli intervistati.

Rilevava pertanto l'esercizio del diritto di cronaca e critica giudiziaria.

Chiedevano, quindi, il rigetto delle domande.

Disposta l'integrazione della mediazione nei confronti di tutti i convenuti, istruito il giudizio documentalmente venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.

La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.

In punto di diritto ritiene questo Giudice di condividere il principio secondo cui la continenza sostanziale dell'esercizio del diritto di cronaca **presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità**, intesa come riflesso soggettivo della circostanza che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari; la continenza formale presuppone, invece, che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione. Nell'ipotesi, poi, che la narrazione di fatti determinati sia esposta insieme alle opinioni di chi la compie, in modo da costituire al tempo stesso esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza sostanziale e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri summenzionati, ma si attenua, per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti narrati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/01/1996, n. 465).



E' consentito infatti al giornalista nella fase in cui proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, d'esprimere le proprie convinzioni personali, in forma anche polemica ed aspra.

Inoltre, deve precisarsi che in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di cronaca non prescinde dal rispetto dell'altrui reputazione o riservatezza, la cui lesione potrà ammettersi solamente quando l'intromissione nella sfera privata dei cittadini possa contribuire alla formazione di un'opinione pubblica su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività, dovendo comunque sussistere un interesse pubblico alla conoscenza di fatti dai quali potrebbe discendere una lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro. Tale interesse può dunque ritenersi sussistente solo nel caso in cui la diffusione di notizie inerenti alle vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale consentano di conoscere elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi deve godere della fiducia dei cittadini. Per contro, la mera curiosità del pubblico non consentirà una lecita diffusione di notizie sull'altrui vita privata (Cass. pen., Sez. V, 09/10/2007, n. 42067).

Nell'ambito della cronaca giudiziaria non può ricorrere il limite della verità oggettiva della notizia; il limite della verità della cronaca giudiziaria deve atteggiarsi come fedele corrispondenza della narrazione al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura nel momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto in seguito verrà accertato (cfr. Cass 23/1/99, 23/2/98).

I convenuti hanno, quindi, documentato che le notizie riportate nell'articolo erano vere.

L'obiettività dei fatti attiene, infatti, alla cronaca, e quindi ai fatti posti a base della critica, e non a questa in quanto tale, che rimane pur sempre una valutazione (Cass. 22.1.1996, n.465), la critica può, quindi, anche essere di parte e non necessariamente obiettiva." (cfr. Cass 8734/2000). L'interesse individuale alla reputazione deve essere bilanciato con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito.

Più in generale nell'ambito del diritto di critica – che si differenzia da quello di cronaca non concretizzandosi, come l'altro, nella narrazione dei fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o di un'opinione, per sua stessa natura soggettiva – non si pone il problema della veridicità di quanto affermato ed i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono soltanto quelli costituiti dalla "rilevanza sociale dell'argomento" e "della correttezza di espressione".



Infine, si precisa che in tema di esercizio del diritto di cronaca il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l'esimente di cui all'art. 59, ultimo comma c.p., ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati (Cass Sez. 1 - , ord. n. 29265 del 07/10/2022)

Negli articoli oggetto di giudizio, fulcro dell'indagine appare, accanto alla cd. PAS (acronimo di Parental Alienation Syndrome) e alla valenza ascientifica della stessa, la vittimizzazione secondaria delle donne le quali si trovavano a subire gli effetti della denuncia per maltrattamenti o violenze subite in ambito familiare, divenendo esse stesse oggetto di strumentalizzazioni giudiziarie, accertamenti e indagini, con inevitabili pregiudizi per i minori, coinvolti in un sistema disfunzionale.

In tale quadro l'Agenzia segue il caso Massaro-Apadula, ossia il procedimento legato all'affidamento del piccolo figlio della coppia.

Nel primo articolo del 17.6.19 la Giornalista Silvia De Santis pubblicava sull'Agenzia DIRE un video e le dichiarazioni della Massaro, successive alla pronuncia del Tribunale dei Minorenni che la dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale, disponendo l'allontanamento del figlio da lei, nel quale la medesima inquadrava i provvedimenti del Tribunale quale esito della "vendetta di un uomo maltrattante", alludendo evidentemente a maltrattamenti subiti , ma non evidenziati nei provvedimenti emessi.

Ancora nell'articolo del 17.7.19 la giornalista Marta Tartarini pubblicava un articolo contenente ulteriori dichiarazioni della Massari, in cui la stessa si riteneva vittima di violenza istituzionale asserendo, fra l'altro "na donna, come me, che ha chiesto aiuto alle istituzioni a seguito di una denuncia per violenza e stalking, non è stata creduta ed è stata messa lei sotto processo".

Ancora nel video del 11.10.2019 pubblicato sull'Agenzia convenuta <https://www.dire.it/11-10-2019/376858-videoun-decreto-toglie-il-figlio-a-laura-massaro-va-affidato-al-padre/> si afferma: "Questa mamma è stata accusata di



alienazione parentale dal suo ex e padre del bambino che lei stessa aveva denunciato per stalking”; mentre nella pubblicazione 15.10.2019 sia allude a forme di maltrattamento: <https://www.dire.it/15-10-2019/378294-video-laura-massaromiofiglio-e-spaaventato-spero-ci-siano-speranze/>

Il 16.11.2019 ancora si parla della sig.ra Massaro vittima di Stalking da parte dell'ex compagno : <https://www.dire.it/06-11-2019/387445-legale-laura-massarocucialdella-parla-ma-non-conosce-le-carte/>.

Nella pubblicazione del 15-10-2019 la giornalista De Santis inquadra il caso Massaro fra quelli in cui è coinvolta “una donna che abbia subito abusi e di un bambino che magari per violenza assistita non voglia vedere il padre”.

Del pari nell'articolo del 04-01-2020 Antonella Veltri, presidente di D.i.Re commentava il decreto del Tribunale per i minorenni di Roma che “da' ragione a Laura Massaro, stabilendo in via definitiva che suo figlio non sarà costretto a trasferirsi dal padre, del quale ha sempre detto di avere paura per le violenze a cui ha assistito prima della separazione”, proseguendo dicendo “Siamo soddisfatte che finalmente venga dato peso alla violenza assistita, traumi che i bambini subiscono senza che siano considerate le conseguenze che comporta”.

Ancora, nell'articolo del 16.01.2020: <https://www.dire.it/16-01-2020/411084-caso-massaro-il-legale-ilrapporto-genitoriale-non-si-puo-costruire-con-la-forza>, la giornalista Silvia Mari, continuava ad inquadrare il caso Massaro fra “i casi di donne che dopo la denuncia di violenza si ritrovano a rischio di perdere i propri figli” , riportando poi le dichiarazioni del difensore della Massaro, avv. Stipa nelle quali il medesimo evidenziava che la legge 54 del 2006 sulla bigenitorialità aveva sottovalutato la situazione che si verifica nelle ipotesi in cui “uno dei due genitori è un violento, uno stalker, un abusante”. Nella pubblicazione del 26.01.2020 <https://www.dire.it/26-02-2020/426554-video-minorimassarorelazioni-dei-servizi-sociali-mai-depositate-io-diffamata>, la Massari dichiara di essere stata colpita solo per aver denunciato violenze.

In tutte queste pubblicazioni manca la verifica della veridicità della notizia nei termini in precedenza indicati. Invero, seppure corrispondeva a verità l'avvenuta denuncia da parte della Massaro, **alcun accertamento veniva effettuato dalla redazione in ordine al contenuto della stessa e all'esito.** Come precisato, **nel giornalismo giudiziario la veridicità della notizia è costituita dalla corrispondenza della notizia alle risultanze degli atti giudiziari,** mentre in nessuno di essi vi è traccia di violenze o maltrattamenti subiti dalla Massaro o ovvero di violenze cui il minore avrebbe assistito e da cui



sarebbe stato traumatizzato. Viene invece in evidenza dagli atti il comportamento della Massaro pregiudizievole per la crescita e lo sviluppo del minore, in quanto ostativo alla presenza del padre nella vita del bambino.

Al riguardo, non può ritenersi sufficiente, ai fini della configurazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, la circostanza che le giornaliste si siano limitate a riportare, con apposizione di virgolettatura, in diverse occasioni, le dichiarazioni di una parte che si dichiarava vittima di violenza senza un accertamento della veridicità della stessa, ma inquadrando in una vicenda giudiziaria comune alle vittime denunciante una violenza domestica. Tale collegamento, invero, importa una suggestione in ordine alla veridicità o quantomeno verosimiglianza di condotte di violenza o maltrattamento.

Successivamente, il 26.06.2020 la Redazione dell'Agencia pubblicava una missiva del sig. Apadula nella quale il medesimo raccontava la sua versione in risposta alle avverse dichiarazioni.

Tuttavia nei giorni successivi venivano pubblicati tre articoli in replica all'Apadula, dal contenuto **offensivo e allusivo**. In particolare, nell'articolo del 30.6.24 l'Agencia pubblicava le dichiarazioni di Imma Cusmai del comitato "Femminicidio in Vita che, riferendosi appunto all'Apadula, fra le altre cose, diceva: Eravamo abituati alle donne in silenzio caro Giuseppe Apadula. Quelle donne che se venivano minacciate con la ormai nota frase 'vedrai che il figlio te lo faccio togliere!' iniziavano a vivere nel terrore elemosinando attenzioni in ogni dove per poi vedersi rovinare l'esistenza da estenuanti procedimenti giudiziari. La sua ex compagna, Laura Massaro, dopo anni di silenzio ha parlato. E non ha inventato 'storie' come a Lei, Apadula, piace divulgare, perché la violenza non sempre viene catalogata e punita. Parliamoci chiaro, Apadula, siamo entrambi genitori adulti, sono certa che sa bene che 'la violenza domestica' non sempre viene 'punita'. Pensi, a volte la 'archivano'. Non è un mio personale pensiero, è una beffa reale. Vede, Apadula, negli 'affari di famiglia' (o "famiglia" a seconda di chi mi legge) è sopraggiunta una nuova linea di 'tutela dei minori': "Padri assenti, prepotenti, violenti, stalker o solo strafottenti hanno comunque il diritto di svolgere il loro ruolo di padre godendo del principio inviolabile che in realtà appartiene in primis ai figli, non ai genitori scaltri". Tali dichiarazioni richiamano storie di violenze subite dalla Massaro, **alludendo alla circostanza che l'avvenuta archiviazione della denuncia non escluda la veridicità delle accuse sollevate.**



Al riguardo, ancora, non integra la scriminante del diritto di cronaca o di critica la circostanza che l’Agenzia si sia limitata a riportare le dichiarazioni di un terzo, virgolettandole, senza alcun accertamento della veridicità della notizia e senza il rispetto della continenza formale, sussistendo in tal caso una responsabilità concorrente con l’autore delle dichiarazioni.

Sussiste, quindi, un attacco alla persona o offesa alle qualità intrinseche dell’individuo (**argumentum ad hominem**) che implica, quale che sia il linguaggio adottato, gratuità di giudizio. Invero, trattandosi di notizie che nascono da una vicenda giudiziaria, **il riscontro di veridicità non può prescindere dall’esame degli atti.**

Ancora, in data 07-07-2020 la redazione dell’Agenzia pubblicava la replica della Massaro alla missiva dell’Apadula, nella quale la medesima evidenziava che le dichiarazioni del medesimo erano smentite da prove inconfutabili, che tuttavia non erano indicate. Risulta invero dagli atti il rifiuto del minore di avere contatti con il padre, ma non emerge in alcun modo che ciò sia dovuto a maltrattamenti subiti dalla madre ovvero alla violenza indiretta del minore stesso.

Ancora in data 10.07.2020 la giornalista Mari pubblicava una intervista della Massaro: <https://www.dire.it/10-07-2020/483982-minori-laura-massaro-riformare-legge-su-bigenitorialita-aiuta-padri-violenti/> TITOLO: Minori, Laura Massaro: “Riformare legge su bigenitorialità, aiuta padri violenti” e poi in data 08.09.2020 un altro articolo in cui Laura Massaro e le madri del Comitato denunciavano la "sistematica rivittimizzazione delle donne e dei bambini vittime di violenza domestica" (<https://www.dire.it/08-09-2020/499798-laura-massaro-denunciare-la-violenza-vuol-dire-perdere-i-figli/> dal titolo: “ LAURA MASSARO DENUNCIARE LA VIOLENZA VUOL DIRE PERDERE I FIGLI”).

In queste pubblicazioni si allude ancora all’allontanamento dei figli dalle madri colpevoli di aver denunciato le violenze subite, inserendo fra tali vicende anche quelle della Massaro.

Invero negli atti giudiziari viene sempre ritenuto necessario e sollecitato il rapporto fra il minore e il padre, mentre nell’ordinanza della Suprema Corte che annullava la sentenza della Corte d’Appello con cui si disponeva l’allontanamento dello stesso dalla madre non vi è una diversa ricostruzione o interpretazione dei fatti , risultando invece l’affermazione dell’inammissibilità dell’uso della forza per l’allontanamento del figlio e la determinazione della decisione sulla base di una valutazione psicologica della



sindrome di alienazione parentale, senza un adeguato ascolto del minore e senza prevedere modalità meno traumatiche per il minore stesso.

In tale contesto non può darsi rilievo alla circostanza che il sig. Apadula venga indicato chiaramente e nominativamente solo di rado, tenuto conto non solo della molteplicità degli articoli pubblicati, evidentemente collegati e consultabili on line, ma anche della circostanza che chiunque conoscesse direttamente uno dei genitori potesse immediatamente risalire all'altro, con evidente danno all'immagine e alla reputazione, Il legittimo esercizio della critica, infatti, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto altrui all'integrità morale (Cass. Sentenza n. 4325 del 2010) e trattandosi della interpretazione di un fatto, deve fondarsi su fatti veri. In tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente in questione, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica. (così Cass. pen. Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio; v. anche Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007, Iannuzzi; Sez. 5, Sentenza n. 7715 del 2015, Caldarola).

Il diritto di critica, quale espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, costituisce senz'altro uno dei fondamenti dello stato democratico, se da un lato consente di esprimere un'opinione, anche con toni aspri e sferzanti e di offrire una soggettiva interpretazione di un fatto, non può trasmodare nell'attribuzione ad una persona un fatto determinato di per sé commendevole, senza averne accertato la veridicità.

La Suprema Corte ha precisato che "In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e contenenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto



di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità" (così Cass. S.U. pen. n. 37140/01; cfr. Cass. civ. n. 10686/08, citata dalla Corte d'appello, nonché Cass. civ. n. 23168/14).

Inoltre, si è rilevato che il direttore responsabile e l'editore non possono essere chiamati a rispondere di quanto affermato da un parlamentare, e personaggio particolarmente noto, in un intervento a sua firma, pubblicato su un quotidiano, qualora si tratti argomenti di pubblico interesse e sia presentato con modalità idonee a manifestare ai lettori esclusivamente il pensiero dell'autore.

E' necessario tuttavia, affinché venga esclusa una responsabilità ex art. 57 cp, che le dichiarazioni vengano riportate in modo asettico, escludendo qualsiasi manifestazione di adesione da parte del quotidiano ospitante (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5959 del 25/03/2016).

Pertanto, anche con riguardo a tali pubblicazioni, ove vi sia invece adesione del quotidiano ospitante, sussiste la responsabilità dell'editore e del direttore responsabile ai sensi dell'art. 57 cp per non avere gli stessi esercitato il dovuto controllo.

Nella fattispecie in oggetto, l'adesione della direzione del quotidiano emerge sia dall'inserimento, nel corpo dell'articolo, di link aventi ad oggetto altre pubblicazioni sul caso Massaro in cui **era evidente l'impostazione dell'Agenzia**, sia dalle notizie ulteriori riportate di seguito alle dichiarazioni, per cui alcune affermazioni anche generali sulle disfunzioni del sistema giudiziario in presenza di denunce di donne maltrattate vengono riprese a conforto della veridicità della notizia nel caso de quo.

Non risultano indicati elementi di riscontro della verità anche putativa dei fatti diversi e ulteriori dalle dichiarazioni della Massaro, **né vi sono riscontri negli atti giudiziari**.

Accertata la natura diffamatoria delle pubblicazioni dei convenuti, risultando superati i limiti del diritto di cronaca e di critica, gli stessi devono essere condannati al risarcimento del danno in favore dell'attore.

Ai fini della quantificazione del danno l'attore ha allegato di essere un libero professionista, per la cui attività assume rilievo essenziale l'immagine di affidabilità e serietà trasmessa, con conseguente perdita di credibilità di fronte ai clienti. Le circostanze allegate, pur non essendo accompagnate da specifiche valutazioni in ordine alle ripercussioni effettivamente subite nell'ambiente di lavoro e nelle relazioni sociali, possono comunque essere valutate secondo l'id quod prelumque accidit quali argomenti di prova sufficienti a far presumere che il comportamento illecito abbia



cagionato all'attore un danno non patrimoniale limitatamente alla sofferenza prodotta dalla falsità delle notizie diffuse (danno morale soggettivo).

Al riguardo viene in rilievo il numero delle pubblicazioni effettuate sul caso de quo (circa 70), il lungo periodo in cui si sono articolate (oltre 3 anni), la diffusività del mezzo utilizzato, la credibilità e autorevolezza delle dichiarazioni di alcuni dei soggetti intervistati.

Peraltro deve rilevarsi che la giornalista Mari è stata autrice solo di alcune delle pubblicazioni oggetto di giudizio, circa la metà, per cui appare opportuno limitare la sua responsabilità solo alla metà del danno sofferto dall'attore. Con riferimento a tale quota, pertanto, sussisterà la responsabilità solidale con la società Com.E – Comunicazione & Editoria s.r.l., quale proprietaria ed editrice della agenzia di stampa Dire e con NICOLA PERRONE nella sua qualità di Direttore p.t. della agenzia di stampa Dire sia in quanto autori degli articoli riferibili alla redazione stessa, sia per omesso controllo ex art. 57 cp per gli articoli dei diversi giornalisti.

Quanto alla metà residua sussisterà invece responsabilità solidale solo fra editore e direttore, con esclusione della giornalista che non ha redatto gli articoli.

Ai fini della quantificazione del danno si ritiene di fare riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno connesso alla diffamazione a mezzo stampa, qualificando la fattispecie in oggetto, in mancanza di prove specifiche e allegazioni dettagliate e tenendo conto della circostanza che il nome dell'Apadula non sempre compariva nei diversi articoli, quale danno di media gravità, per cui è prevista un importo compreso fra da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00. Alla luce dei criteri anzidetti si ritiene di quantificare il danno, in via equitativa in € 28.000,00, di cui € 14.000,00 imputabili in solido fra tutti i convenuti ed € 14.000,00 imputabili solido fra la società Com.E – Comunicazione & Editoria s.r.l., e Nicola Perrone.

Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo ex art. 1282 c.c.

Nulla deve essere liquidato a titolo di danno patrimoniale in mancanza di prove o allegazioni attoree.

L'attore ha anche chiesto di disporre la pubblicazione di questa sentenza di condanna, ai sensi degli artt. 2058cc e 120 c.p.c..

Al riguardo, si evidenzia che la previsione di cui all'art.120 c.p.c. costituisce l'oggetto di un potere discrezionale del giudice, una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad



una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi' (Cass. Sez. 1, sent. 21 gennaio 2016, n. 1091, Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10347).

Infatti, considerato il tempo trascorso dalla pubblicazione degli articoli oggetto di causa, la misura non avrebbe, infatti, più alcun effetto risarcitorio in quanto la notizia non riveste più alcuna attualità, essendo presumibilmente caduta nell'oblio.

Assume rilievo, inoltre, la circostanza che il nome dell'attore è stato indicato solo in pochi articoli, per cui l'eventuale pubblicazione della sentenza rischierebbe di metterlo in evidenza in misura maggiore rispetto alle pubblicazioni già effettuate, provocando l'incremento e l'aggravamento del danno più che la riparazione.

Invero, non sono state allegare circostanze particolari da cui emergano gli effetti degli articoli e delle notizie de quo.

Infine occorre tenere in considerazione la delicatezza della vicenda in oggetto, strettamente privata, costituita da un conflitto familiare legato all'affidamento di un minore, che deve essere oggetto di primaria tutela anche rispetto all'ulteriore esposizione mediatica.

Pertanto, la domanda di pubblicazione della sentenza deve essere rigettata, apparendo sufficiente il ristoro risarcitorio.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14, come aggiornato con dm 147/22, ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 12.10.2012 n° 17405), con la precisazione che, trattandosi di causa avente ad oggetto il pagamento di somme verrà applicato il criterio del decisum e non del disputatum, tenendo conto del valore, della natura e della ridotta complessità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 68380/2022 , e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:



-accerta la lesione dell'onore e della reputazione personale dell'attore per effetto delle pubblicazioni effettuate dai convenuti e li condanna al pagamento a favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno subito, della somma complessiva di 28.000,00 di cui € 14.000,00 imputabili in solido fra tutti i convenuti ed € 14.000,00 imputabili solido solo fra la società Com.E – Comunicazione & Editoria s.r.l., e Nicola Perrone, quale direttore p.t. dell'agenzia DIRE, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;

- rigetta la domanda di pubblicazione della sentenza;

- condanna i convenuti, in solido, alla refusione delle spese a favore dell'attore, che liquida nella somma complessiva di € 7759,00 , di cui € 759,00 per spese, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Viterbo il 31/03/2025

IL GIUDICE

(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)

